numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-V8D

costituzionalismo britannico e irlandese

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

Francis Lyall, Church and State in Scotland. Developing law, iclars series on law and religion, Abingdon-NewYork, Routledge, 2016

Alessandro Tira
Professore Associato di Diritto e Religione, Università degli Studi di Bergamo

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

Francis Lyall, Church and State in Scotland. Developing law, iclars series on law and religion, Abingdon-NewYork, Routledge, 2016

di Alessandro Tira*

Francis Lyall, *Church and State in Scotland. Developing law*, iclars series on law and religion, Abingdon-New York, Routledge, 2016

Dal primo decennio degli anni 2000 l'International Consortium for Law and Religion Studies promuove la *Series on Law and Religion*, collana di monografie che è giunta a occupare un posto centrale nel panorama degli studi di diritto ecclesiastico, diritto comparato delle religioni, diritto canonico, diritto costituzionale della libertà religiosa, diritti umani. Tra i promotori dell'ICLARS figurano alcuni dei principali studiosi che, in ogni parte del mondo, si occupano di queste materie, tra i quali Silvio Ferrari (fondatore e primo presidente del Consorzio), Cole Durham, Javier Martínez-Torrón, Brett Scharffs, Norman Doe. Ricordare la collocazione editoriale del volume in lettura è importante non solo per un dato di contesto, ma anche per comprenderne lo spirito e l'utilità specifica.

Dal punto di vista accademico la collana è importante per almeno tre ragioni.

In primo luogo i volumi aiutano a comprendere anche con visuali "dall'interno" i diversi sistemi di relazione tra Stati e Chiese. Si tratta di uno speciale ambito del diritto pubblico che per sua natura contribuisce a definire l'identità costituzionale dei singoli ordinamenti e rispecchia caratteristiche non riproducibili di assetti storici, culturali, sociali che, in ultima istanza, assumono anche una veste giuridica. Questa precisa sequenza di sublimazione delle dimensioni l'una nell'altra chiarisce l'importanza della conoscenza dei fattori specifici e contingenti al di là di ogni velleità di definizione astratta dell'*optimum* delle relazioni ideali tra società civile e società religiosa; tentativi che, infatti, anche quando esperiti, non hanno mai prodotto risultati di concreta utilità scientifica. Non per caso, ma per la profonda connessione tra l'identità costituzionale dei Paesi membri e i rapporti che si instaurano fra Stato e religioni, l'art. 17, §1 TFUE fa salva la materia dall'ambito di espansione delle competenze europee. «L'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri». Gli equilibri che i singoli Stati hanno trovato con le Chiese e le confessioni religiose concretamente radicate nelle rispettive società hanno un valore costitutivo della loro identità anche di ordinamenti giuridici, cosa peraltro assai chiara nel caso della Scozia (pur fuoriuscita dal panorama comunitario). La pluralità irriducibile delle opzioni che convivono nel contesto europeo dimostra quanto il tema resti vivo e vitale, anche dopo decenni di diffusa secolarizzazione e di radicamento di nuove presenze religiose.

In secondo luogo – e in modo speculare alla sottolineatura delle specificità che si è appena fatta – la collana ICLARS offre un utilissimo strumento per la comparazione giuridica tra sistemi di diritto e religione. Essa, infatti, parte dall'assunto metodologico della necessità di individuare problemi comuni ai diversi ordinamenti, o per meglio dire di enucleare le questioni strutturali a cui i singoli ordinamenti sono chiamati a dare risposta, al di là del dato formale dell'esistenza o meno, in seno al singolo sistema giuridico, di un sottosistema di "diritto ecclesiastico" connotato da specialità formale. Molte delle questioni di fondo

* Professore Associato di Diritto e Religione, Università degli Studi di Bergamo

sono infatti costanti, a prescindere dall'etichetta a cui soggiacciono gli istituti giuridici che nei singoli ordinamenti vi corrispondono: il grado di autonomia delle confessioni religiose; la risposta giuridica degli ordinamenti ai fenomeni di secolarizzazione; la *governance* del pluralismo religioso; la disciplina del rapporto tra la dimensione sociale delle comunità di fede e le istanze individualistiche dei diritti umani.

Infine, rispetto ai singoli casi presi in esame, oltre a garantire un livello di approfondimento fruibile, completo ma non iperspecialistico, le singole monografie presentano un'ottica interna agli ordinamenti trattati. Questione di non secondaria importanza, se dalla comparazione si vuole comprendere non solo differenze e similitudini estrinseche, ma anche la *ratio* e le prospettive in cui operano i singoli istituti giuridici letti in chiave sistematica.

Il volume di Francis Lyall si colloca pienamente in linea con l'impostazione della collana e rappresenta ancora oggi, a livello internazionale, un punto di riferimento per la materia che tratta, a motivo sia della completezza e fruibilità dell'opera, sia dell'autorevolezza della posizione personale dello studioso. Lyall, che dal 2010 è *Emeritus Professor* di *Public Law* presso l'Università di Aberdeen, ha in verità dedicato la maggior parte della sua attività scientifica allo studio del diritto pubblico scozzese e della *Space Law*, disciplina nella quale è considerato uno degli studiosi britannici più affermati. In parallelo, tuttavia, ha avuto un ruolo attivo nell'amministrazione della Chiesa di Scozia (*Kirk*), di cui è stato Anziano (*Elder*), membro del Presbytery of Aberdeen, più volte delegato all'Assemblea Generale della Chiesa, nonché componente del suo *Panel on Doctrine*.

L'Autore mette in evidenza come il caso scozzese costituisca un modello peculiare nel panorama europeo, con analogie ma anche differenze sostanziali rispetto al vicino e più noto caso della Chiesa d'Inghilterra. Anche la Chiesa di Scozia è una chiesa «established», ossia riconosciuta dal diritto pubblico, di cui è soggetto a pieno titolo, e munita di un peculiare *status* giuridico. Al tempo stesso, essa ha una storia – anche recente – profondamente connotata dalle rivendicazioni di autonomia, spirituale e organizzativa, dal potere civile. Da questo tema caratterizzante della storia della *Kirk* (*The Kirk o Scotland*, in lingua scozzese, o *Eaglais na h-Alba*, in gaelico scozzese) Lyall fa emergere una riflessione che emerge ripetutamente nell'interessante parte storica, che costituisce la prima parte del volume. Gran parte della storia costituzionale scozzese, secondo l'Autore, può essere letta come il tentativo di definire il confine tra le due sfere di autorità, in una tensione sempre viva (e aperta a più livelli, come nel rapporto con la Corona britannica, oltre le istituzioni nazionali scozzesi) che, talora, ha portato anche a fratture. L'episodio più importante, da questo punto di vista, fu il «Ten Years' Conflict» apertosi nel 1834 e culminato nella «Disruption» del 1843, quando dalla Chiesa di Scozia si separò una *Free Church* di impronta più strettamente evangelica. La rottura si consumò attorno a una delle più classiche materie del contendere nel rapporto tra società civile e ordinamento ecclesiale, almeno del Cristianesimo europeo-occidentale: le nomine di ecclesiastici per diritto di patronato e la possibilità o meno, per l'autorità (o, in questo caso, la comunità) religiosa, di opporvisi. Quando i tribunali civili negarono alla Chiesa il potere di rifiutare ministri imposti dai patroni, una parte consistente del clero abbandonò la Chiesa di Scozia e fondò la *Free Church of Scotland*. Per Lyall, la *Disruption* non fu soltanto una crisi ecclesiastica, ma un momento di svolta costituzionale decisivo anche per l'ordinamento scozzese, che maturò, nella frizione con la Chiesa nazionale – o almeno con una sua parte – una più chiara definizione dei confini tra ordine religioso e ordine civile.

Da quelle vicende, poi rientrate, è sorto nei decenni successivi l'assetto giuridico che ancora oggi disciplina nelle linee fondamentali lo *status* della Chiesa di Scozia. Esso si basa sul

Church of Scotland Act del 1921 e su nove *Articles Declaratory of the Constitution of the Church of Scotland in Matters Spiritual*, legalmente riconosciuti e annessi all'*Act*. Da qui Francis Lyall prende le mosse per una concisa ma esauriente esposizione che combina, nell'ottica propria del costituzionalismo di matrice britannica, il diritto interno della Chiesa con il diritto dello Stato, in una commistione di quelli che, con un parallelismo non del tutto insoddisfacente con l'esperienza giuridica più familiare agli studiosi italiani, possono essere definiti, rispettivamente, il "diritto canonico" della Chiesa di Scozia e il "diritto ecclesiastico" della Scozia stessa.

Dopo un'analisi dei fondamenti teologici e costituzionali della *Kirk* odierna (cap. IV: *The Church of Scotland today*), l'Autore affronta l'organizzazione amministrativa della Chiesa stessa (cap. V: *Outside establishment*) ma anche delle altre confessioni religiose, secondo il diritto dello Stato. Si tratta della personalità giuridica delle *non-established churches* (pp. 108-119) da una prospettiva di particolare interesse per l'osservatore continentale, ossia quello dell'autonomia interna riconosciuta dal diritto dello Stato, sulla base del principio di *common law* per cui ogni rapporto giuridico che intenda esplicare effetti sul territorio britannico deve essere riconosciuto e, come tale, sottostare alla legge e alla giurisdizione. Dopo la questione della personalità giuridica e dell'autonomia statutaria, si passa a considerare il principale canale che garantisce e attua la libertà di azione della persona giuridica, compiuta o meno che sia, nelle forme della titolarità e dell'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche (pp. 119-133). Seguono poi dei capitoli costruiti attorno a nuclei tematici di decrescente omogeneità concettuale: l'educazione (cap. VI); le *Personal relationships* (cap. VII), con al centro il matrimonio, diviso tra la tradizionale disciplina religiosa con riconoscimento civile degli *status* coniugali e familiari, da un lato, e i sempre più pervasivi interventi statuali in queste materie, dall'altro; infine le *Other interactions of religion and law* (cap. VIII). Qui si affronta, in forma sintetica ma efficace, una casistica variegata, dal tema cruciale dell'incidenza dell'odierna concezione degli *Human Rights* nelle materie di rilevanza religiosa, fino alle materie classiche di quello che, nell'ottica italiana, andrebbe sotto l'etichetta di diritto ecclesiastico: i giuramenti, gli enti religiosi di beneficenza, la tutela del pluralismo confessionale nelle emissioni radiofoniche e televisive pubbliche, la tutela penale del sentimento religioso, le questioni bioetiche e di coscienza. Non manca neppure qualche pennellata di norme che danno colore al quadro complessivo, come nel caso dell'evoluzione, in nome del precetto cristiano del riposo domenicale, del divieto di pescare il pregiato salmone scozzese (p. 210).

Il volume di Francis Lyall ha visto le stampe nel 2016. Parlarne a distanza di dieci anni ha senso non solo perché esso costituisce a tutt'oggi il migliore e più completo strumento di conoscenza introduttiva della materia disponibile a livello internazionale, ma anche per tentare una verifica delle intuizioni che l'Autore ha consegnato alle conclusioni e annunciato nel breve sottotitolo dell'opera: *Developing law*.

In chiusura del volume, Lyall esprimeva fondamentalmente due preoccupazioni, da giurista e da membro della Chiesa di Scozia. Da un lato, ciò riguardava l'impatto che un'interpretazione ideologicamente individualistica della nozione di diritti umani, per come veicolata nell'ordinamento britannico dallo *Human Rights Act* del 1998, già produceva e avrebbe ancor più potuto avere rispetto ai tradizionali assetti giuridici. Dall'altro lato, il destino a cui la *Kirk* sarebbe andata incontro nella sua funzione – per mutuare il concetto di Grace Davie – di «religione vicaria», che ha implicazioni strettamente collegate alla natura giuridica di *established Church*. Le due questioni, come appare chiaro, sono tenute insieme dal tema della profonda secolarizzazione della società scozzese, che interessa in

modo asimmetrico l'appartenenza confessionale tradizionale (con la Chiesa di Scozia colpita ancor più di quella d'Inghilterra dalla disaffezione e dall'abbandono non solo della pratica del culto, ma persino del senso di appartenenza identitaria) e le altre denominazioni di antico o nuovo insediamento (viceversa in crescita proporzionale, come nel caso del cattolicesimo e di altre appartenenze confessionali, o assoluta, come nel caso dell'islam).

Quanto al primo aspetto, Lyall consegnava alle conclusioni del volume una pagina dai toni singolarmente *outspoken*. Vale la pena di riportarne per esteso alcuni passaggi, poiché qui lo studioso sembra aver messo a fuoco prima e forse con più efficacia di altri una preoccupazione oggi largamente affiorante negli studi britannici di *Law and Religion*:

> The new factor in the interaction of religion and law has been the incorporation of major portions of international human rights agreements and the making directly relevant the decisions of their tribunals by the Human Rights Act 1998. But the transmutation of worthy principle into formal legal obligation carries major problems. Legislative articulation requires, first, precision as to what the words used mean and, second, enforcement mechanisms. Encouragement to be good becomes the requirement of conduct that is compliant with the terminology. Proper conduct is induced but leaves the heart and conscience unaffected. The protection of minorities can segue to an ability to compel, disturbing as minority beliefs and an intolerant secularism are transmuted into over-riding law. The hortatory becomes coercive. Political correctness stifles, manipulates and bullies […].
>
> The religious should not be silenced by fear or by the tyranny of the stewards of political correctness. Diversity and the manifestation of diversity should be allowed. The normal rules [contrapposte a quelle che tutelano in modo rafforzato le identità ritenute minoritarie o vulnerabili, N.d.R.] as to civil disturbance provide sufficient back-up if necessary. The expression of religious belief and conviction verbally and otherwise should not be penalised unless or until it significantly transgresses public order. Engineering should be eschewed. What is needed is the reconsideration and re-balancing of human rights and matters religious […].
>
> I hope reasonable accommodation will be found between competing interests and convictions, no matter how strongly held. That will require restraint on the part of those holding strong views of whatever religious hue (or none) who come into a position of authority. Profound conviction or dogmatism combine with office can tempt to action, but it does not confer immunity from seeking the general good through argument and discussion rather than by fiat (pp. 227-228).

Sul fronte della funzione nazionale e identitaria della Chiesa di Scozia, in un modo per certi versi sorprendente ma in linea con una plurisecolare storia di intrecci tra questioni religiose e vicende costituzionali, Lyall pone in relazione l'attuale crisi della *Kirk* (anche) con gli sviluppi della *Scottish Devolution* di fine millennio.

> Recent surveys show that in the UK religious belief is a minority interest. Scotland is not an exception. Since World War II the Church of Scotland has seen its membership collapse and its influence wane. The re-establishment of the Scottish Parliament has diminished Kirk whose General Assembly was previously referred to as the Voice of Scotland. The Kirk is no longer an expression of national identity. It has lost relevance on the UK and domestic stage, and to some extent has been replaced by an emergent Scottish nationalism that is not necessarily linked to a drive for independence. The new Scottish Parliament has afforded no special place to the Kirk, though its ministers among others may be invited to participate in the "Pause for Thought" at the start of proceedings (p. 226).

Se si guarda agli sviluppi normativi del decennio intercorso dalla pubblicazione del volume, si può dire che l'analisi di Francis Lyall abbia colto nel segno. Dal punto di vista dello Stato, il quadro giuridico in materia di rapporti con la Chiesa di Scozia resta formalmente invariato, con la piccola ma simbolica eccezione del recente *Church of Scotland (Lord High Commissioner) Act 2025*. Il provvedimento ha stabilito che la funzione di *Lord High Commissioner*, il rappresentante del sovrano britannico presso l'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, possa essere esercitata anche da fedeli cattolici. La modifica si era resa necessaria in vista della nomina a tale funzione di Lady Elish Angiolini (cattolica, appunto), ma esprime nondimeno un avvenuto mutamento di sensibilità e approccio alle questioni dell'appartenenza confessionale. Non sembra azzardato supporre che sia anche uno dei segni concreti della propensione di Carlo III a sollecitare una crescente apertura ecumenica, specialmente tra le confessioni cristiane presenti nel Regno. La sostanziale assenza di provvedimenti normativi specificamente destinati alla Chiesa di Scozia, tuttavia, non significa che siano mancate novità anche in materie di interesse; piuttosto, ciò avviene ormai, in Scozia come altrove, in un contesto nel quale la Chiesa (e le confessioni religiose in genere) operano non più come interlocutori diretti dello Stato, bensì come attori collaterali di una vicenda in cui il referente primario della società è ormai principalmente, se non soltanto, il potere civile. È il caso, soprattutto, del diritto di famiglia, dove si sono avuti a distanza di pochi anni il *Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014* e il *Civil Partnership (Scotland) Act 2020*, che ha aperto le *civil partnership* anche alle coppie eterosessuali. Queste scelte del legislatore civile hanno altresì fatto da traino a storiche innovazioni in seno alla Chiesa stessa, quantomeno nel caso del *Solemnisation of Same Sex Marriages Act* adottato dall'Assemblea Generale del 23 maggio 2022. Con tale atto la Chiesa di Scozia, a maggioranza, ha deliberato la facoltà per i pastori che lo ritengono (dunque con una prudente remissione alla coscienza personale dei singoli ministri di culto), di «solennizzare» in chiesa le unioni tra persone dello stesso sesso.

Per altro verso, è proseguito e si è esteso il processo già individuato da Lyall, di inserimento del fattore religioso tra quei diritti individuali la cui tutela viene essenzialmente ricondotta all'azione giudiziaria e dunque a una dimensione casuistica che, sempre più spesso, elide spazi alla tradizionale dimensione istituzionale e organizzata delle confessioni religiose, specialmente quelle più giuridicamente strutturate. Un intervento che va nel senso già delineato (e paventato) dallo studioso scozzese è quello dell'*Hate Crime and Public Order (Scotland) Act 2021*, entrato in vigore nel 2024, con cui si è ampliata la tutela contro l'istigazione all'odio, includendo anche la religione tra i profili oggetto di speciale protezione come profili dell'identità individuale.

Se dal fronte dello Stato si sposta l'attenzione su quello confessionale, si vede che il decennio 2016-2025 è stato, viceversa, ricco di novità normative, accomunate dalla necessità di fare fronte alla crisi dell'istituzione. La *Kirk*, nell'ultimo decennio, ha dovuto ristrutturarsi profondamente a causa del crollo di partecipazione, vocazioni e risorse economiche. Se l'*International Presbytery Act 2016* ha guardato verso l'esterno, riorganizzando la supervisione delle congregazioni attive fuori dalla Scozia, gli interventi più cospicui hanno però interessato la dimensione nazionale. Il *Presbytery Mission Plan Act 2021*, che è forse il provvedimento più importante dell'ultimo decennio, ha introdotto l'obbligo per ogni *Presbytery* (l'assemblea ecclesiastica territoriale composta da tutti i ministri della circoscrizione, integrata dagli *elders*, ossia i rappresentanti laici delle congregazioni) di predisporre un *Mission Plan* quinquennale. In tale piano devono essere definiti numero e distribuzione dei ministeri, assetto territoriale delle congregazioni, utilizzo e dismissione degli edifici ecclesiastici,

modalità delle «nuove forme di presenza ecclesiale», sostenibilità finanziaria futura. Tutto ciò nell'ottica difensiva di una razionalizzazione delle risorse e del probabile, ulteriore ridimensionamento delle strutture della vita ecclesiale. Il *Presbytery Review Act 2025* ha completato questa riforma dal fondamentale impatto gestionale, introducendo un sistema di verifica periodica delle attività dei *Presbytery* (con cadenza quinquennale, di norma), nel tentativo di rafforzare l'*accountability* delle strutture territoriali nate dopo la prima tornata di fusioni e riduzioni.

Altri provvedimenti hanno interessato il ministero ecclesiastico, anche in questo caso secondo un *trend* di crescente incisività degli interventi. Se il *Registration of Ministries Act 2017* ha preliminarmente istituito un più accurato sistema di registrazione e classificazione dei ministeri ecclesiastici, il *Parish Ministry Act 2018* ha ridefinito aspetti importanti delle funzioni parrocchiali, per fare fronte al contesto di contrazione del numero dei ministri, salvaguardandone per quanto possibile le funzioni. Nello stesso anno l'*Ordination of Ministers of Word and Sacrament and Deacons Act 2018* ha aggiornato la disciplina relativa all'ordinazione dei ministri e dei diaconi, consolidando e razionalizzando la normativa precedente, mentre l'anno successivo il *Transfer Between Ministries Act 2019* ha reso più facile il passaggio tra differenti forme di ministero all'interno della Chiesa. Infine, il *Call, Election and Appointment of Ministers Act 2025* ha ridefinito l'intero procedimento di chiamata, elezione e nomina dei ministri della Parola e dei Sacramenti.

Non è certamente estraneo al clima di maggiore sensibilità per i profili della trasparenza e di inclinazione al formalismo procedurale delle garanzie – tendenze ormai radicate a livello sociale – il *Discipline Act 2019*. Esso ha introdotto una significativa riforma del diritto disciplinare interno, ai fini dichiarati di rendere più chiare le procedure interne della Chiesa di Scozia, tutelare maggiormente i diritti delle persone coinvolte e, in generale, rendere più efficiente il funzionamento della giustizia ecclesiastica. Sulla medesima linea, il *Church Courts Act 2023* ha aggiornato la disciplina dei tribunali ecclesiastici, tema particolarmente sentito in un ordinamento presbiteriano dove il governo della Chiesa si esercita attraverso assemblee e corti rappresentative.

Questo notevole insieme di riforme era stato in parte preannunciato, in parte presentito da Francis Lyall nella sua monografia. Un'opera che, alla luce di questi sviluppi, risulta rilevante anche per il dato temporale della sua pubblicazione, poiché fissa l'immagine del punto di partenza da cui la Chiesa di Scozia ha preso le mosse per affrontare, come sempre più sarà chiamata a fare, le sfide del XXI secolo.

Alessandro Tira
Associato di Diritto e Religione
Università degli Studi di Bergamo
alessandro.tira@unibg.it